



Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico

Art. 19 dello Statuto

APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, i compiti ed il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico dell’APEA (di seguito denominato Comitato) di cui all’art. 19 dello Statuto.

Art. 1 - Natura e finalità del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo di consulenza tecnica del Consiglio di Amministrazione dell’APEA con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per le attività didattiche, di ricerca e sviluppo, promozione di iniziative legate nell’ambito dei fini istituzionali dell’Agenzia, e con il compito di esprimere valutazioni e suggerimenti circa gli indirizzi tecnologici e scientifici dei Piani e dei Programmi adottati dall’APEA.

Art. 2 - Composizione, nomina e durata del Comitato

Il Comitato è composto da membri di diritto e membri di rilevante competenza del settore ambientale ed energetico nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia.

È membro di diritto del Comitato, con funzioni di **Presidente**, il **Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Matera**.

Sono nominati dal C.d.A. dell’APEA gli altri 4 membri del Comitato, scelti tra soggetti di comprovata competenza scientifica e tecnica nel settore ambientale ed energetico, aventi le caratteristiche di seguito indicate:

- n.1 membro rappresentante del mondo Universitario, della ricerca scientifica, nell’ambito del settore energetico ed ambientale;
- n.3 tecnici-laureati operanti nel settore energetico ed ambientale

Il Comitato dura in carica 5 anni ed i membri nominati dal C.d.A. possono essere riconfermati per un ulteriore quinquennio.

Art. 3 - Competenze del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato, come sopra costituito:

- svolge attività di supporto al C.d.A., al fine di assicurare la coerenza tra i programmi dell’APEA e la pianificazione strategica;

- promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti per la pianificazione strategica dell’Agenzia;
- elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse anche con riferimento a programmi ministeriali e di iniziativa comunitaria;
- formula valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi nei settori di riferimento dell’attività dell’Agenzia;

Art. 4 - Funzionamento

Il Presidente del Comitato procede, nella seduta d’insediamento, alla nomina del Vice Presidente e di un Componente con funzioni di Segretario.

Sarà cura del Segretario redigere, per ogni riunione del Comitato, un verbale con il quale si espone il lavoro svolto nella riunione e gli studi che il Comitato medesimo intende affrontare.

Il Comitato si riunisce su convocazione del proprio Presidente, almeno bimestralmente.

Le riunioni del Comitato si tengono presso la sede dell’Agenzia e non sono pubbliche; possono tuttavia essere ammessi a partecipare alle sedute, esperti e/o collaboratori la cui presenza sia ritenuta dal Presidente utile ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente determina l’oggetto degli studi del Comitato e la loro tempistica, anche sentiti i partecipanti al Comitato medesimo.

Qualora il Presidente del C.d.A. informi il Presidente del Comitato sulla necessità di dover approfondire con urgenza uno specifico tema, quest’ultimo, anche tramite una convocazione straordinaria, farà in modo che il Comitato affronti la problematica secondo la tempistica dettata dall’Organo di governo dell’Agenzia.

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria e le eventuali assenze devono essere giustificate.

Il Componente che si assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive, decade automaticamente dell’incarico.

Della propria attività il Comitato, tramite il suo Presidente, deve tenere informato il C.d.A. dell’APEA e trasmetterà allo stesso, semestralmente, una relazione scritta sulle attività svolte e sui temi di studio affrontati.

I risultati delle attività di ricerca e studio, nonché i progetti promossi e realizzati per il tramite delle attività svolte dal Comitato sono di esclusiva proprietà dell’APEA che ha, pertanto, facoltà di disporre come meglio crede, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte dei membri del Comitato.

Art. 5 - *Trattamento economico dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico*

Ai componenti del Comitato viene corrisposta, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 annui.

Art. 6 - *Attività di Supporto Specialistico all’Agenzia*

Salvo quanto previsto dall’art.5 che precede, qualora l’APEA attivi specifiche iniziative ed attività statutarie di alta specializzazione, anche sotto forma di collaborazione con altri Enti Pubblici, Istituzioni e/o aziende Private, il C.d.A. potrà, con apposito atto, incaricare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico del Coordinamento del gruppo di lavoro a cui verrà commissionata la specifica iniziativa ed attività.

Dette attività potranno riguardare la elaborazione di appositi Studi, Piani, Programmi, i diversi livelli e tipologie di progettazione e direzione dei lavori, fino alle fasi finali del completamento delle opere e delle attività.

Alle competenze spettanti ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico incaricati per le attività di coordinamento ed indirizzo, si provvederà con le apposite poste economiche previste nel quadro economico di spesa dello studio/ progetto, a valere sugli oneri riconoscibili ad APEA per l’attività istituzionale resa in occasione della specifica iniziativa realizzata in favore dell’Ente e/o Azienda committente.

L’incarico ai membri del C.T.S. sarà oggetto di apposita Convenzione regolante oneri ed obblighi reciproci tra gli stessi ed APEA.

Art. 7 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni Statutarie, ai Regolamenti vigenti ed alle norme di Legge in materia applicabili.